

Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite

VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n.13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998;

VISTO, altresì, l'articolo 5, della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui con uno o più regolamenti sono dettate le norme di attuazione della medesima legge;

VISTO l'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti, emanato in attuazione del citato articolo 5, della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale è individuato il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della stessa legge n. 407 del 1998;

VISTI, in particolare, gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie sono approvate da un'apposita Commissione istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare e in particolare l'articolo 1837, comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'articolo 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e, in particolare, gli articoli 21, commi 5, 7 e 8, e 23, concernenti il bilancio di previsione dello Stato, con particolare riguardo alla disciplina delle spese rimodulabili;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per l'anno 2011), per effetto del quale, in attuazione delle previsioni di cui alla citata legge n.196 del 2009, lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 2010 pari ad euro 1.032.914, a valere sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'università, è stato rideterminato, per l'esercizio finanziario 2011, in €448.990,00 e per l'esercizio finanziario 2012 in €483.339,00;

VISTO l'articolo 14, comma 2-*sexies* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha autorizzato la spesa aggiuntiva di 301.483,00 euro per l'anno 2012, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2012 che dispone la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero ed in particolare per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove la riduzione ammonta, per l'anno 2013, ad euro 20.159.077,00 come indicato nella tabella che costituisce parte integrante del decreto stesso;

VISTO l'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 23, comma 12-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'introduzione dell'ISEE *per* la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;

VISTA la nota del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 18 dicembre 2012, prot. n. 2994, con cui è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la consistenza dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2013 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Università, pari ad €500.623,00;

PRESO ATTO della insufficienza delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'università per l'anno 2013, per la copertura delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo in data 25 febbraio 2013, n. 3912 P-4.8.1.9.1, con la quale è stato richiesto al competente Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza del Consiglio un parere in ordine alla possibilità di assegnare le borse di studio nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'università, tenuto conto dell'intervenuta riduzione ad opera della legislazione vigente;

VISTO il parere reso dal sopra citato Dipartimento con nota in data 5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che prevede il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare va interpretato alla luce dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente l'importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari;

VISTA la legge del 24 dicembre 2012 n. 228, (legge di stabilità 2013) recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015), ed in particolare l'articolo 7, recante stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e disposizioni relative;

CONSIDERATO che la riduzione dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2013 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina la necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finanziarie disponibili, la cui consistenza è pari ad €500.623,00;

CONSIDERATA l'opportunità, alla luce del succitato parere espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse di studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari;

DISPONE:

Art. 1

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.

2. Per l'anno scolastico 2011/2012 sono da assegnare nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
 - a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 1.564 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
 - b) cinquanta borse di studio dell'importo di 1.564 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei all'esito delle graduatorie di cui all'articolo 4 del presente bando, risultino disponibilità ulteriori, nell'ambito dello stanziamento di cui al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.

Art. 2

1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 1, comma 2 sono gli studenti che:
 - a) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20 ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;
 - b) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
 - c) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui all'articolo 1, comma 3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi – Via dell'Impresa n. 91 00187 Roma.
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno accademico 2011/2012, devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando

nella Gazzetta Ufficiale; la data di presentazione sarà quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza.

3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o qualora incapace, dall'esercente la potestà di genitori o dal tutore – con allegata fotocopia di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
- specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;
 - attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
 - indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti conseguiti riferiti all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda con la specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo;
 - indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente articolo 1, comma 3;
 - dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 e da ultimo dall'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme all'allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.

Art. 4

1. La Commissione di cui all'articolo 5 del D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige la graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
- a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti;
 - b) per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;
 - c) per il merito universitario da 1 a 3 punti, in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda prevista dal presente bando.

Roma, 13 marzo 2013

Visto e annotato dall'Ufficio del bilancio e per il
riscontro della regolarità amministrativo contabile
il 18 marzo 2013 al n.732

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato: Manlio Strano